

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4502

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(BIANCO)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 2000

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnico-normativa.	»	4
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge.	»	9
Testo dell'Accordo con Protocollo.	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci su strada, firmato a Mosca il 16 marzo 1999, fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intrattengono rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.

Si tratta di un nuovo Accordo, la cui stipulazione, espressamente richiesta dalla Federazione russa, si è resa necessaria, in considerazione della evoluzione politico-economica verificatasi con la dissoluzione dell'URSS, e che andrà a sostituire il preesistente Accordo del 1984 stipulato tra l'Italia e l'URSS, ratificato ai sensi della legge 8 luglio 1988, n. 293.

L'Accordo è strumento indispensabile per assicurare la regolarità del traffico fra l'Italia e la Federazione russa ed è premessa per lo sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio delle merci.

L'Accordo in particolare prevede che:

il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolabili, di transito, occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o in caso di sostituzione di autobus in avaria (articoli 2, 3 e 4);

i trasporti di cose sia in destinazione che in transito, sia in conto proprio che in conto terzi, tra i due Paesi sono assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe (articolo 6):

trasporti destinati a fiere ed esposizioni;
trasporti destinati ad iniziative sportive;
trasporti di materiali per riprese cinematografiche per radio e tele-trasmissioni;
trasporti di salme e ceneri di defunti;
trasporti postali;

trasporti di autoveicoli guasti;
trasporti di beni mobili per traslochi di masserizie.

Le autorizzazioni, che consentono viaggi di andata e ritorno, saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato durante gli incontri annuali previsti all'articolo 20 dell'Accordo.

È vietato il trasporto di viaggiatori e merci tra due località site nel territorio dell'altra Parte contraente (cabotaggio stradale - articolo 9).

I requisiti di imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi (articolo 17).

Nell'effettuazione dei trasporti in base al presente Accordo, sono esentati, reciprocamente, dai diritti doganali, dalle tasse e dalle autorizzazioni i carburanti e lubrificanti che si trovano nei recipienti tecnicamente previsti sui veicoli, nonchè i pezzi di ricambio (articolo 15).

I pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere effettuati in conformità agli accordi, nella materia specifica, vigenti tra i due Stati firmatari il giorno stesso del pagamento (articolo 13).

L'Accordo inoltre stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati (articolo 11), e, nel caso di violazione delle disposizioni dell'Accordo stesso, quali sanzioni possono essere applicate dalle Autorità competenti del Paese dove è immatricolato l'autoveicolo, su richiesta dell'altro Paese dove è stata commessa l'infrazione (articolo 19).

L'Accordo è corredato da un Protocollo, firmato contemporaneamente, e relativo all'applicazione dell'Accordo stesso. Nel Protocollo viene, tra l'altro, contemplata la possibilità di «aggancio misto» tra trattori russi e semirimorchi italiani e viceversa (articolo 4).

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

- A) Analisi del quadro e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di:

riserva assoluta di legge;
precedenti norme di delegificazione.

Si tratta di un Accordo internazionale tra l'Italia e la Federazione russa in materia di autotrasporto di persone e merci che va a sostituire, per quanto concerne i rapporti con la Federazione russa, il preesistente Accordo stipulato tra l'Italia e l'URSS, ratificato ai sensi della legge 8 luglio 1988, n. 293.

La stipulazione del nuovo Accordo è stata espressamente richiesta dalla Federazione russa e si è resa necessaria in considerazione della evoluzione politico-economica che si è verificata con la dissoluzione dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS).

- B) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte, sulla legislazione vigente.

Per quanto di competenza di questo Ministero non risulta che l'Accordo incida sulla legislazione previgente, a parte il fatto che la presente legge di ratifica deve intendersi come subentrante, sempre con riferimento ai rapporti con la Federazione russa, alla legge n. 293 dell'8 luglio 1988, che aveva ratificato il precedente Accordo con l'URSS.

- C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Fermo restando quanto detto alla lettera B), l'Accordo si limita a disciplinare gli autotrasporti internazionali tra l'Italia e la Federazione russa, quindi non interferisce con l'ordinamento comunitario.

- D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non risulta alcuna incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

- E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

L'Accordo non incide con tali fonti legislative.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

- A) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

Obiettivo dell'Accordo non è altro che quello di consentire appieno lo svolgimento dei servizi di autotrasporto tra i due Paesi che, peraltro, al momento continuano ad essere svolti in base alle disposizioni del precedente Accordo.

- B) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.

Gli oneri organizzativi sono quelli già esistenti e non ve ne sono ulteriori.

- C) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

Non occorrono nuove strutture amministrative.

- D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

È compatibile.

ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO

- A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si rilevano nuove definizioni normative.

- B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

L'unico riferimento contenuto nell'Accordo è, nelle premesse, il richiamo alle disposizioni dell'Atto finale della riunione sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa firmato a Helsinki il 10 agosto 1975.

- C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non occorre introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

- D) Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto.

Non occorre prevedere la delega per la redazione di un testo unico.

E) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'effetto abrogativo implicito esiste in relazione alla legge 8 luglio 1988, n. 293, limitatamente ai rapporti con la Federazione russa.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E VERIFICA DELL'ESISTENZA DI PROGETTI DI LEGGE IN MATERIA

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

Nella materia, non sembra che l'Accordo contrasti con la giurisprudenza costituzionale nè, tanto meno, che vi siano giudizi di costituzionalità in corso.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge, vertenti su materia analoga, all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

Non vi sono progetti di legge sulla materia all'esame del Parlamento.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Russia in materia di trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, comporta un onere per la partecipazione italiana alle riunioni delle Parti contraenti (articolo 20), per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo, nonchè per l'utilizzo di un interprete.

Nell'ipotesi dell'invio a Mosca ad anni alterni, di tre funzionari per un periodo di quattro giorni e dell'utilizzo di un interprete, la relativa, spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

- pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 persone x 4 giorni)	L.	2.400.000
- diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 140, al cambio di lire 1.800 = lire 252.000, cui si aggiungono lire 76.000, pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di lire 328.000 viene ridotto di lire 84.000, corrispondente a un terzo della diaria (lire 244.000+73.000, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 317.000 x 3 persone x 4 giorni)	»	3.804.000

Spese di viaggio:

- biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (lire 2.900.000 x 3 persone = lire 8.700.000 + lire 435.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	9.135.000
--	---	-----------

Spese di interprete:

- (lire 1.000.000 al giorno x 4 giorni)	»	4.000.000
---	---	-----------

Totale onere (articolo 20)	L.	19.339.000
----------------------------	----	------------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivero nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dal 2000 e per ciascuno dei bienni successivi, è di lire 19.339.000, in cifra tonda lire 19.000.000.

Si fa presente, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri derivanti dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni, e della loro durata, nonchè all'utilizzo dell'interprete costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni per anni alterni a decorrere dal 2000, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DELLA FEDERAZIONE RUSSA SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI
VIAGGIATORI E MERCI SU STRADA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa successivamente denominate le "Parti Contraenti", attenendosi all'aspirazione di adempiere alle disposizioni dell'Atto finale della riunione sulla sicurezza e cooperazione in Europa firmato a Helsinki il 10 agosto 1975;

desiderando sviluppare su base di reciprocità il trasporto automobilistico di viaggiatori e merci tra entrambi i Paesi e in transito nei loro territori hanno concordato quanto segue:

Art. 1

In conformità al presente Accordo vengono effettuati trasporti automobilistici di viaggiatori e merci tra i due Paesi e in transito nei loro territori con autoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa.

I - TRASPORTO VIAGGIATORI

Art. 2

1. I trasporti regolari di viaggiatori con autobus vengono effettuati previo accordo tra le autorità competenti delle Parti Contraenti.

2. Le proposte circa l'organizzazione di tali trasporti vengono trasmesse anticipatamente dalle autorità competenti delle Parti Contraenti. Tali proposte devono contenere le indicazioni riguardanti il nominativo del trasportatore (impresa), l'itinerario da seguire, l'orario, le tariffe, i luoghi delle fermate in cui il trasportatore depositerà e prenderà i viaggiatori nonché il periodo previsto e la frequenza di effettuazione dei trasporti.

3. Le autorità competenti delle Parti Contraenti rilasceranno le autorizzazioni (in scritto) per quel tratto di percorso che passa sui loro territori.

Art.3

1. Per effettuare trasporti occasionali di viaggiatori con autobus tra entrambi i Paesi o in transito sui loro territori, salvo i trasporti previsti nell'art.4 del presente Accordo, si richiedono le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti rilasceranno l'autorizzazione per quel tratto di percorso che passa sui loro territori.

3. Per ogni trasporto occasionale di viaggiatori con autobus deve essere rilasciata una singola autorizzazione che dà il diritto all'effettuazione di un servizio occasionale di andata e ritorno salvo quanto indicato nella stessa autorizzazione.

4. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, concordato in comune, per i trasporti occasionali di viaggiatori. Tali moduli devono essere timbrati e firmati da parte dell'Autorità competente che rilascia le autorizzazioni.

5. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti concordano tra di loro la procedura per lo scambio dei moduli di autorizzazione.

Art.4

1. Le autorizzazioni non occorrono per effettuare i trasporti occasionali di viaggiatori con autobus nei casi in cui un gruppo di viaggiatori, nella stessa composizione, viene trasportato con lo stesso autobus durante tutto il viaggio:

a) se tale viaggio inizia e termina nel territorio della Parte Contraente di immatricolazione dell'autobus;

b) se il viaggio inizia nel territorio di una Parte Contraente di immatricolazione e termina nel territorio dell'altra Parte Contraente a condizione del ritorno a vuoto;

2. L'autorizzazione non è necessaria in caso di sostituzione di un autobus in avaria con un altro autobus.

3. Il conducente dell'autobus deve avere a bordo l'elenco nominativo dei viaggiatori.

TRASPORTO DI MERCI

Art. 5

1. I Trasporti di merci tra due paesi a destinazione o in transito, esclusi quelli previsti all'art.6 del presente Accordo, vengono effettuati con autocarri con o senza rimorchi o autotreni o autoarticolati sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

2. Per ogni trasporto di merci deve essere rilasciata una singola autorizzazione che dà il diritto di effettuare un viaggio di andata e ritorno salvo diversa indicazione contenuta nell'autorizzazione medesima.

3. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti si scambieranno un contingente concordato annuale di moduli di autorizzazione per il trasporto delle merci. Tali moduli devono essere timbrati e firmati da parte dell'Autorità competente che rilascia le autorizzazioni.

4. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti concordano tra di loro la procedura per lo scambio dei moduli di autorizzazione.

Art.6

1. Le autorizzazioni di cui all'art.5 del presente Accordo non vengono richieste per l'effettuazione dei trasporti di:

- a) campioni, attrezzature, materiali destinati alle fiere ed esposizioni;
- b) mezzi di trasporto, animali nonché diverse attrezzature ed articoli destinati alle iniziative sportive;
- c) materiale scenografico, oggetti e costumi teatrali, strumenti musicali, attrezzature e articoli per riprese cinematografiche, per radio e tele-trasmissioni;
- d) salme e ceneri dei defunti;
- e) posta;
- f) autoveicoli guasti;
- g) beni mobili per il trasloco;

Non occorre un'autorizzazione neanche per il passaggio dei carri attrezzi.

2. Le eccezioni previste dal punto 1. lettere a), b), e c) del presente articolo sono valide solo nel caso in cui le merci debbano ritornare nel paese di immatricolazione del veicolo oppure se le merci verranno trasportate in un Paese terzo.

Art.7

1. Quando le dimensioni, o il peso dell'autoveicolo che viaggia con le merci o a vuoto, superano i limiti stabiliti dalla normativa vigente sul territorio dell'altra Parte Contraente, nonché in caso di trasporto di merci pericolose, il trasportatore deve avere ottenuto ed essere in possesso durante il trasporto di un'apposita autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente.

2. Se l'autorizzazione indicata nel punto 1 del presente articolo prevede un itinerario per l'autoveicolo, il trasporto deve effettuarsi su tale itinerario.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art.8

1. I trasporti previsti dal presente Accordo possono essere effettuati solo dai trasportatori i quali, secondo la legislazione interna del proprio Paese, sono ammessi all'effettuazione dei trasporti internazionali.

2. Gli autoveicoli che effettuano i trasporti internazionali devono essere muniti della targa di immatricolazione e di un segno distintivo del proprio paese.

Art.9

1. Al trasportatore non è consentito di effettuare i servizi di trasporto di viaggiatori e merci tra due località site nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Il trasportatore può effettuare i trasporti dal territorio dell'altro Paese al territorio di un Paese terzo nonché dal territorio del Paese terzo al territorio dell'altro Paese, se ad esso è stata rilasciata, per questo, un'apposita autorizzazione dalle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente.

Art.10

I trasporti di merci previsti dal presente Accordo devono essere effettuati secondo fatture conformi al modello internazionale comunemente riconosciuto.

Art.11

1. Il conducente dell'autobus o dell'autocarro deve essere in possesso della patente nazionale o internazionale conforme alla categoria di autoveicolo da esso guidato, nonché dei documenti di immatricolazione nazionali di tale autoveicolo.

2. La patente nazionale o internazionale deve corrispondere al modello definito dalla Convenzione Internazionale sul traffico automobilistico.

3. L'autorizzazione e l'altra documentazione necessaria in conformità alle disposizioni del presente Accordo devono trovarsi a bordo dell'autoveicolo a cui si riferiscono, e devono essere esibiti su richiesta delle autorità di controllo competenti.

Art.12

Le questioni pratiche concernenti l'effettuazione dei trasporti di viaggiatori e di merci previsti dal presente Accordo, possono essere regolate direttamente tra le organizzazioni e le imprese delle Parti Contraenti.

Art.13

I pagamenti da fare nell'ambito del presente Accordo saranno effettuati in conformità agli accordi tra le Parti Contraenti sui pagamenti vigenti il giorno stesso del pagamento.

Art. 14

1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.
2. Nel corso delle riunioni convocate con la procedura prevista al successivo art. 20, gli organi competenti delle Parti potranno proporre, a condizioni di reciprocità, facilitazioni di carattere fiscale che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Art.15

1. Nell'effettuazione dei trasporti sulla base del presente Accordo vengono esentati, su base reciproca, dai diritti doganali, dalle tasse e dalle autorizzazioni i seguenti

prodotti importati nel territorio dell'altra Parte Contraente:

a) combustibili e carburanti che si trovano nei recipienti previsti per ogni tipo di autoveicolo e sono connessi tecnicamente e costruttivamente al sistema di alimentazione del motore;

b) lubrificanti nella quantità necessaria per l'uso durante il viaggio,

c) pezzi di ricambio e arnesi destinati alla riparazione di un autoveicolo che effettua il trasporto internazionale.

2. I pezzi di ricambio non utilizzati sono soggetti alla riesportazione, invece quelli sostituiti devono essere distrutti, oppure ceduti secondo le modalità stabilite nel territorio della rispettiva Parte Contraente.

Art. 16

I trasporti di viaggiatori e di merci sulla base del presente Accordo vengono effettuati con l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile. Il trasportatore è obbligato ad assicurare anticipatamente ogni autoveicolo che effettua tali trasporti.

Art. 17

Circa il controllo di frontiera, doganale e sanitario saranno applicate le disposizioni degli Accordi internazionali a cui aderiscono entrambe le Parti Contraenti, mentre per la risoluzione delle questioni non regolate da tali Accordi sarà applicata la legislazione interna della Repubblica Italiana e della Federazione Russa:

Art. 18

I trasportatori delle Parti Contraenti sono tenuti a rispettare le norme relative alla

circolazione stradale e le altre leggi del paese sul territorio del quale si trova l'autoveicolo.

Art.19

Nel caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo le Autorità competenti del paese dove è immatricolato l'autoveicolo sono tenute su richiesta delle Autorità competenti dell'altro paese nel quale ha avuto luogo l'infrazione ad applicare una delle seguenti sanzioni:

- a)avvertimento al trasportatore che ha commesso l'infrazione;
- b)diffida con avvertimento che nel caso di recidiva si farà luogo ad una delle sanzioni previste dal punto c) del presente articolo;
- c)sospensione a titolo temporaneo o revoca dell'autorizzazione rilasciata sulla base del presente Accordo.

Le autorità competenti dell'altra Parte Contraente devono essere informate sulle sanzioni applicate.

Art.20

Allo scopo di garantire l'applicazione del presente Accordo le autorità competenti delle Parti Contraenti stabiliranno i contatti diretti, convocheranno su proposta di una delle Parti Contraenti apposite riunioni per risolvere i problemi dovuti al sistema delle autorizzazioni per il trasporto di viaggiatori e merci, nonché per scambiarsi esperienze e informazioni sull'uso delle autorizzazioni rilasciate

Art.21

Le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo, né dagli Accordi internazionali ai quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti, saranno risolte secondo la legislazione interna di ciascuna delle Parti Contraenti.

Art.22

Le Parti Contraenti risolveranno tutte le controversie che potrebbero insorgere a seguito dell'interpretazione e dell'applicazione del presente Accordo per via di negoziazioni e consultazioni.

Art.23

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti che derivano dagli altri Accordi internazionali stipulati.

Art.24

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

2. Il presente Accordo sarà valido per un periodo di tempo indeterminato e potrà essere denunciato in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Mosca il 16.3.1999 in due copie originali ciascuna in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA FEDERAZIONE RUSSA



PROTOCOLLO

Sull'applicazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa sui Trasporti Internazionali di viaggiatori e merci su strada

Riguardo all'applicazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sui Trasporti Internazionali di viaggiatori e merci su strada firmato è stato concordato quanto segue:

1. Agli effetti di detto Accordo come autorità competente si intende:

da parte italiana: Dipartimento dei Trasporti Terrestri; per quanto riguarda l'articolo 7 relativamente ai trasporti eccezionali per peso e dimensione il Ministero dei Lavori Pubblici;

da parte russa: Ministero dei Trasporti della Federazione Russa; per quanto riguarda l'articolo 7 relativamente ai trasporti eccezionali per peso e dimensione il Ministero dei Trasporti della Federazione Russa, il Servizio Federale Stradale della Federazione Russa e il Ministero dell'Interno della Federazione Russa;

2. Agli effetti di detto Accordo si considera:

2.1. sotto il termine di "autoveicolo":

nell'effettuazione del trasporto di merci: autocarro, autocarro con rimorchio, autotreno o autoarticolato; nell'effettuazione del trasporto di viaggiatori - autobus, ossia un autoveicolo destinato al trasporto di persone equipaggiato con più di nove posti compreso quello del conducente, nonché un rimorchio per il trasporto di bagagli;

2.2. sotto il termine di "trasporti regolari" - trasporti effettuati con autoveicolo delle Parti Contraenti in orari e con itinerari previamente concordati con l'indicazione dei luoghi di partenza, delle fermate e della destinazione;

2.3. sotto il termine di "trasporti occasionali" tutti gli altri trasporti

3. Ogni autorizzazione prevista dagli art. 3 e 5 dell'Accordo è valida senza eccezione per un trasporto bilaterale o di transito di andata e ritorno.

Le autorizzazioni previste dall'art.5 dell'Accordo non dispensano i trasportatori e i titolari delle merci dall'obbligo di ottenere le necessarie autorizzazioni doganali, secondo la legislazione interna di ciascun Paese.

4. Agli effetti del punto 2 dell'art. 8 dell'Accordo, è possibile che un trattore italiano agganci un rimorchio o semirimorchio russo oppure che un trattore russo agganci un rimorchio o semirimorchio italiano a condizione che si tratti di traffico bilaterale italo/russo e che sul veicolo trattore vi sia un'autorizzazione del contingente relativo allo Stato di immatricolazione del veicolo trattore.

5. La disposizione del punto 1 a) dell'art. 15 dell'Accordo si applica solo ai combustibili e carburanti che si trovano nei recipienti installati sugli autocarri e autoarticolati dal produttore nonché ai combustibili e carburanti che si trovano nei recipienti installati sui rimorchi e semirimorchi e destinati per la funzione degli impianti di frigo dei refrigeratori previsti dal produttore.

6. Nell'art. 17 dell'Accordo sotto il termine di "controllo sanitario" s'intende il controllo sanitario veterinario fitosanitario.

Il presente Protocollo che fa parte integrante dell'Accordo è fatto a *Mosca*.....
il *16.3.1999*.....in due copie originali entrambi in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA FEDERAZIONE RUSSA



